



PROVINCIA DI IMPERIA

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Art. 1 – Contesto normativo

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste nella sez. 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) in coerenza con il D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, che ha raccolto in un unico contesto normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia nel settore pubblico che privato e dettando una disciplina organica e uniforme, finalizzata ad una maggiore tutela del *whistleblower*, in modo che quest’ultimo sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazione di illeciti.

Art. 2 – Definizione di whistleblowing/segnalazione

Con il termine *whistleblower* si indica la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’Ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La segnalazione (*whistleblowing*) è una manifestazione che contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni di pregiudizio per l'Amministrazione pubblica o l’Ente privato, consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili, penali o in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 3 – Finalità della procedura

L'obiettivo della presente procedura è quello di fornire indicazioni operative riguardo alla trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste nel nostro ordinamento.

Art. 4 – Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

La Provincia di Imperia individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il soggetto destinatario delle segnalazioni che possono pervenire da parte

di:

- dipendenti della Provincia di Imperia, anche in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando o distacco;
- dipendenti della Provincia di Imperia in periodo di prova;
- soggetti per le quali il rapporto giuridico con la Provincia di Imperia non è ancora iniziato, limitatamente alle violazioni riscontrate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- pensionati, limitatamente alle violazioni riscontrate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro;
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso la Provincia di Imperia;
- dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte della Provincia di Imperia;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza presso la Provincia di Imperia;
- consulenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto lavorativo con la Provincia di Imperia.

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Provincia di Imperia e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (es. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, frode nelle pubbliche forniture);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni che riguardano il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza o di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione);
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

La segnalazione deve essere circostanziata e deve riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati da altri soggetti e deve contenere le informazioni atte ad individuare gli autori della condotta illecita.

Qualora le segnalazioni di illecito riguardino il RPCT dovranno essere inviate direttamente all'A.N.AC..

Art. 5 - Forma ed elementi essenziali della segnalazione

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine la segnalazione dovrebbe avere i seguenti requisiti essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta, salvo che la Segnalazione non sia stata fatta in forma anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione nonché se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti (Oggetto);
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come qualifica e servizio/ufficio/società/impresa in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i (organi politici, dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni, o soggetti terzi con i quali l'ente opera o intrattiene relazioni commerciali) che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (Segnalato e altri soggetti coinvolti); In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 non è richiesta, ai fini dell'ammissibilità della segnalazione, l'assoluta certezza dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il whistleblower, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato (ovvero che possa verificarsi, sulla base di elementi concreti precisi e concordanti) un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'ufficio di whistleblowing di effettuare le dovute verifiche. E', dunque, sufficiente il fondato sospetto della violazione. Non sono, invece, ammesse le notizie palesemente prive di fondamento le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Il Segnalante potrà allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (di seguito "Categorie particolari di dati"), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

Nel caso in cui il Titolare raccolga dal Segnalante Categorie particolari di dati che riguardano

quest'ultimo, il Titolare le tratterà a fronte del consenso all'uopo prestato dal Segnalante.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Art. 6 - Disciplina della segnalazione anonima

La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il RPCT, ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Art. 7 - Segnalazioni vietate

Il whistleblowing non riguarda doglianze, rivendicazioni o istanze di carattere personale del segnalante, o i rapporti con il superiore gerarchico/colleghi o l'Amministrazione.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'invio di Segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato, e sanzionabile nelle opportune sedi, l'invio di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che, nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla legge, potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante. Inoltre, la riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione o la

- sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altri Enti Pubblici originatesi a seguito della Segnalazione stessa.

Art. 8 – Procedure per la segnalazione mediante canale interno

• Piattaforma *Whistleblowing PA*

Il segnalante può inviare la segnalazione attraverso la procedura informatica "*Piattaforma Whistleblowing PA*" al sito web pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "*Altri contenuti – Procedura Whistleblowing*".

La procedura per la segnalazione avviene secondo le seguenti modalità:

- viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima, nel qual caso sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- all'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dall'esterno con tutela dell'anonimato garantito in ogni circostanza;
- la piattaforma consente il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, quindi senza ulteriori contatti.

Le segnalazioni inoltrate potranno essere gestite esclusivamente dal RPCT che accederà alla piattaforma con credenziali riservate e personali, nel rispetto delle misure di sicurezza in materia di tutela dei dati personali.

• Segnalazioni pervenute al di fuori del sistema web

Il sistema di segnalazione mediante Piattaforma è da ritenersi quale canale preferenziale. Tale sistema, infatti, garantisce la tutela della riservatezza del whistleblower, la tracciabilità di ogni fase del processo e la certezza dei tempi.

Verranno, comunque, tenute in considerazione anche le segnalazioni qualificate dagli elementi essenziali di cui al precedente art. 5, pervenute al di fuori di tale sistema con le seguenti modalità:

- **orale:** a mezzo di incontro su appuntamento con il RPCT, concordato telefonicamente con lo stesso, attraverso la linea telefonica facente capo al medesimo (tel.: 0183 704 265). In tali casi il RPCT redige apposito verbale dettagliato dell'incontro. Il whistleblower verifica e conferma il contenuto del resoconto, potendo, eventualmente, rettificare lo stesso se vi sono discrasie e/o inesattezze rispetto a quanto segnalato, e procede alla sottoscrizione del medesimo per accettazione della conformità delle dichiarazioni in esso contenute.

- **in forma cartacea:** tramite lettera, con posta ordinaria e/o altro mezzo equipollente, la quale, in vista della protocollazione riservata della segnalazione, è necessario venga inserita in due buste chiuse (adeguatamente sigillate):
 - la prima contenente la segnalazione ed i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (ove questa non sia effettuata in forma anonima);
 - la seconda, nella quale andrà inserita la precedente busta con i dati e la segnalazione, sulla quale il segnalante dovrà indicare nel frontespizio: *“ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) - RISERVATA/PERSONALE - SUE PROPRIE MANI”* ed indirizzarla a: Amministrazione Provinciale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti n. 147, 18100 Imperia (IM).
- Gli uffici competenti dell’Ente provvederanno alla protocollazione riservata ed alla consegna della stessa, in via riservata, al RPCT senza procedere all’apertura.

Le fasi di verifica, istruttoria, valutazione conclusiva ed informativa sono disciplinate uniformemente, indipendentemente dalla modalità prescelta per l’inoltro della segnalazione.

Si evidenzia, infine, che le segnalazioni effettuate con modalità scritta mediante l’utilizzo di email, a recepimento di quanto precisato nelle linee guida A.N.AC. n. 311 del 12 luglio 2023, non sono più ritenute strumento adeguato a garantire la riservatezza e, conseguentemente, i segnalanti potranno utilizzare esclusivamente la piattaforma online ovvero la modalità orale ovvero cartacea.

Non saranno, pertanto, prese in considerazione le comunicazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, saranno custoditi in armadio chiuso a chiave presso l'ufficio del RPCT e accessibile solo allo stesso.

Esaurito il tempo necessario per l’accertamento della fondatezza della segnalazione, per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari e per la conclusione di eventuali contenziosi avviati, i dati saranno distrutti o resi in forma anonima se necessari per fini statistici.

Art. 9 - Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni

Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:

- a) ricezione e protocollazione riservata della segnalazione;
- b) valutazione preliminare della segnalazione;
- c) fase istruttoria;
- d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

Art. 10 – Verifica della fondatezza delle segnalazioni - procedimento

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà alla sua protocollazione in modalità riservata e trasmetterà, entro 7 (sette) giorni lavorativi, avviso di ricevimento al segnalante, ove la segnalazione non sia anonima e, pertanto, non risulti possibile provvedere in tal senso.

Qualora sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, l'avviso dovrà contenere la proposta di appuntamento.

Il RPCT, con la massima riservatezza ed imparzialità, potrà attivare ogni azione ritenuta opportuna, compresa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sugli episodi rappresentati.

Il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- c) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
- d) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione per:

- a) manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Nei casi di cui alle lettere c) ed e), prima di dichiarare inammissibile la segnalazione, il RPCT formula, se possibile, richieste di integrazioni e chiarimenti.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT archivia la segnalazione oppure avvia la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati dal segnalante, coinvolgendo le strutture competenti per la prosecuzione dell'attività.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT ne risponde disciplinarmente.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo essere stata sottoposta

alla anonimizzazione e all'oscuramento dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa ad altri soggetti interessati per le opportune valutazioni e le eventuali iniziative da intraprendere.

Qualora, effettuate le opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Segretario Comunale e al Dirigente del Settore/Servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari al ripristino della legalità.

Art. 11 – Fase istruttoria

Ove necessario, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto degli uffici di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Gli uffici dell'ente interessati dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, il tutto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante

La fase istruttoria deve concludersi, di norma, salvo casi particolarmente complessi, entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della

segnalazione.

Art. 12 – Trasmissione della segnalazione al soggetto competente

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua il soggetto al quale inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti soggetti:

- a) se competente, e per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, il Dirigente del Settore/Servizio al quale è ascrivibile il fatto;
- b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza.

In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare all'Organo di indirizzo politico-amministrativo di vertice, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ente.

In caso di trasmissione della segnalazione al Responsabile del procedimento disciplinare, il RPCT trasmette esclusivamente i contenuti della segnalazione medesima, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

L'U.P.D. informa tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti a carico dell'incolpato.

In caso di trasmissione verso i soggetti di cui alla lett. c), il RPCT inoltra la segnalazione, con le predette cautele e secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC., a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura "*Riservata – Segnalazione whistleblowing*".

Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro il termine finale della fase istruttoria.

Art. 13 – Divieto di ritorsione

Coloro che segnalano all'autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all' A.N.AC. o al RPCT condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, non possono essere sottoposti alle misure ritorsive di cui all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 24/2023.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D.

Lgs. n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere, salvo prova contraria, si presume invece che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

L'adozione di misure ritorsive è comunicata dall'interessato all'A.N.AC. che informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri Organismi di garanzia o di disciplina per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora vengano accertate dall'A.N.AC. misure discriminatorie, il soggetto che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Art. 14 – Notizie sullo stato della segnalazione

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal RPCT medesimo.

Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es.: indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 15 – Tutela della riservatezza

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e dei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni degli organi di controllo) l'identità del segnalante non può essere rivelata, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento davanti alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non può procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tal caso, il RPCT provvederà ad acquisire il consenso presso il segnalante.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato, pertanto, il/i documento/i non può/possono essere oggetto né di visione né di estrazione di copia.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la medesima.

Art. 16 – Tutela di persone ulteriori

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 24/2023, l'Ente garantisce il divieto di ritorsioni, così come disciplinato dall'art. 13 della presente procedura, anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia la persona fisica che assiste un whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- enti presso i quali il segnalante, il denunciante o chi effettua la divulgazione pubblica lavorano.

Resta inteso che l'ente garantisce la tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del whistleblower.

Art. 17 – Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione e la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Sono, altresì, fonte di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale della procedura.

Nel caso in cui, in seguito a verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, saranno prese in considerazione azioni di responsabilità disciplinare e/o penale nei confronti del segnalante.

Art. 18 – Trattamento dei Dati Personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Reg. (UE) 679/2016, al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e alle linee guida A.N.AC. n. 311 del 12 luglio 2023 ed, in particolare, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, disponibilità e riservatezza (in tal senso, si rimanda all’informativa ex artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 679/2016 debitamente pubblicata sul sito istituzionale).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Ente avviene:

- su server esterno, debitamente cifrato, del fornitore della piattaforma informatica che, ai soli fini della prestazione richiesta. Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing, è stato debitamente nominato come Responsabile del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR;
- per le segnalazioni pervenute in via orale ovvero in forma cartacea, i dati personali saranno trattati dalla Provincia di Imperia, Viale Giacomo Matteotti n. 147, in qualità di Titolare del Trattamento (“Titolare”), tel.: 0183 7041;
- Responsabile Protezione dei Dati (DPO): Liguria Digitale S.p.A, Via Melen, 77, Genova 16152, telefono: 0106545598, email: dpo@provincia.imperia.it, PEC: protocollo@pec.liguriadigitale.it.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC..

Art. 19 – Trattamento dei Dati Personali - Diritti Degli Interessati

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE 679/2016, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento medesimo. I succitati diritti potranno essere esercitati nei limiti di cui all’art. 2-undecies del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (cd. Codice Privacy).

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 311 del 12 luglio 2023, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, non può esercitare - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Ciò al fine di garantire la piena tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo: Amministrazione Provinciale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti n. 147, 18100 Imperia, o alternativamente, al seguente indirizzo: anticorruzione@provincia.imperia.it.

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 679/2016), ulteriori informazioni possono ottenersi consultando il sito dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali: www.garanteprivacy.it.

Art. 20 – Conservazione segnalazioni

Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono custodite, a cura del RPCT, presso i locali dell'ente individuati dal RPCT stesso, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, par. 1, lett. e), del Reg. (UE) 2016/679.

Art. 21 – Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha attivato un canale di segnalazione esterna che il segnalante può utilizzare laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A.N.AC. fornisce sul proprio sito istituzionale le modalità da seguire per l'utilizzo di detto canale.

Art. 22 - Divulgazione pubblica

Qualora il whistleblower decida di divulgare pubblicamente le presunte violazioni di cui sia a conoscenza, l'A.N.AC. precisa che la protezione della riservatezza non si possa applicare nel caso in cui questo abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media. Lo stesso dicasi laddove il soggetto si rivolga ad un giornalista.

Al contrario, nell'ipotesi in cui il soggetto che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad esempio, utilizzando un pseudonimo o un nickname), tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime. A tal proposito, seguendo le indicazioni elaborate dall'A.N.AC., anche le divulgazioni anonime, ove possibile, saranno registrate, catalogate e conservate da parte del RPCT, ove questi ne abbia conoscenza. In tal modo, risulterà possibile un richiamo alle stesse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed accedere alle tutele.

Art. 23 – Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

L'ente garantisce a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

Art. 24 – Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura

La presente Procedura è adottata con deliberazione dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della medesima.

Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono adottate su proposta del RPCT con Deliberazione dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo.

La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" nonché resa disponibile nella intranet dell'ente.

Art. 25 – Disposizioni finali

La presente procedura potrà essere sottoposta a revisione qualora necessario e delle modifiche apportate sarà data apposita comunicazione al personale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, alle Linee Guida A.N.AC. n. 311 del 12 luglio 2023 ed alle ulteriori indicazioni fornite da A.N.AC..